

ALLEGATO "A" al REPERTORIO NUMERO 52895/11794

STATUTO

"Fondazione Rippa Peracca - Ente del Terzo Settore"

CAPO I

Origine, Scopo, Patrimonio

ART. 1 (Origine, Denominazione, Sede)

La “Fondazione Rippa Peracca Onlus”, già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi della L. 6972 del 1890, già iscritta all’anagrafe delle Onlus Prot. 2005/11991 dal 19 Agosto 1998 trae origine dal testamento olografo 1° Novembre 1938, pubblicato in atti dal notaio G.B. Bolatto di Torino, con il quale la Sig.ra Malvina Peracca vedova Rippa, nell’intento di ricordare, con un’opera di bene e di cristiana filantropia, il proprio nome e quello del marito Avv. Enrico Rippa e del figlio Giorgio a lei premorti, lasciò le proprie sostanze, detratti vari legati, alla Parrocchia di S. Maria Trebea in Casalborgone, con l’obbligo di promuovere la fondazione, in Casalborgone, di una casa di riposo per anziani, secondo le direttive indicate nel testamento medesimo. Detta Istituzione fu eretta in Ente Morale con Regio Decreto in data 19 Luglio 1941 con il quale si approvava anche l’originario statuto della Fondazione.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 55-24169 del 14 Aprile 1993 l’Ente ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

Ai sensi del D. Lgs n. 117/2017, subordinatamente all’istituzione del R.U.N.T.S. e per effetto dell’iscrizione in detto registro, la Fondazione assumerà la denominazione “Fondazione Rippa Peracca - Ente del Terzo Setto-

re”, in breve “Fondazione Rippa Peracca ETS”; dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 117/2017 e dall’iscrizione nel R.U.N.T.S. la Fondazione assumerà tale qualifica automaticamente a tutti gli effetti di legge.

A decorrere del termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. n. 117/2017, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cesserà di avere efficacia e troveranno applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del citato D. Lgs. n. 117/2017.

L’indicazione di Ente del Terzo settore e l’acronimo ETS potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La Fondazione ha sede nel Comune di Casalborgone (TO).

Tale sede potrà variare nell’ambito dello stesso Comune senza dover modificare il presente statuto.

ART. 2 (Scopo)

La Fondazione non ha scopo di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale. Scopo e missione della Fondazione è, ispirandosi ai principi del Vangelo e agli insegnamenti della Chiesa Cattolica in materia di Bioetica Cristiana, quello di accogliere, mantenere ed assistere, dietro compenso, per il loro conforto materiale e spirituale, persone bisognose di aiuto o non più in grado di provvedere in modo adeguato alle proprie necessità. Saranno accolti nella struttura socio assistenziale per anziani innanzitutto i cittadini di Casalborgone, con precedenza su quanti provengano da altre località.

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'Art. 5, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Codice del Terzo settore;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 Codice del Terzo settore.

La Fondazione inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su delibera del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso la Fondazione eserciti attività diverse, il Consiglio di Amministrazione ne attesterà il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

ART. 3 (Patrimonio)

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento, la Fondazione dispone del seguente patrimonio:

* Fondo di dotazione indisponibile costituito:

- dalle entità immobiliari in cui viene svolta l'attività istituzionale della Fondazione site in Casalborgone, corso Beltramo 7/d, che risultano censite al Catasto Urbano del Comune censuario di Casalborgone, in capo alla Fonda-

zione stessa.

* Patrimonio disponibile costituito:

- da immobili e appezzamenti di terreni non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statutari;
- dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

I beni di cui al patrimonio disponibile dovranno essere inventariati e trascritti con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmato dal Presidente contenente elenco delle proprietà in essere, eventuali variazioni ed allegato alla pubblicazione del bilancio annuale. Potranno essere alienati solo per opere necessarie al raggiungimento dei fini istituzionali e al mantenimento operativo del fondo di dotazione indisponibile in particolare per le necessità di miglorie, ampliamenti o ristrutturazioni dell'immobile sede della Fondazione.

ART. 4 (Mezzi finanziari)

La Fondazione provvede alle proprie necessità economiche e finanziarie, oltre che con i propri mezzi anche:

- a) con le rendite del patrimonio di cui all'art. 3;
- b) con il ricavo delle rette degli ospiti;
- c) con ogni altro provento destinato all'attuazione dello scopo statutario e non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio.

ART. 5 (Modalità di accesso ai servizi)

I rapporti con gli ospiti sono regolati dalla carta servizi, che, aggiornata alla

necessità, regola i servizi agli ospiti dal loro ingresso, rispettando e adeguandosi alle normative in vigore.

All'interno della struttura viene nominata una commissione di garanzia degli ospiti composta da due membri la cui designazione, la durata e le competenze vengono definite da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

La misura delle rette é determinata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO II

Amministrazione della Fondazione

ART. 6 (Organi della Fondazione)

Sono Organi della Fondazione:

1. il Consiglio di Amministrazione
2. il Presidente
3. il vice Presidente
4. Il Direttore
5. Il Segretario
6. L'Organo di Controllo, ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo settore
7. L'Organo di Revisione, ove previsto ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

ART. 7 (Composizione del Consiglio di Amministrazione)

La Fondazione é retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente, che é per diritto il Parroco pro tempore della Parrocchia di San Carlo Borromeo in Casalborgone.

Dei consiglieri:

- Due membri, rappresentanti la Parrocchia San Carlo Borromeo di Casal-

borgone, sono nominati dall'Ordinario Diocesano di Torino e sono scelti in un elenco di minimo quattro nomi proposti dal Parroco;

- Due membri, rappresentanti il Comune di Casalborgone, vengono nominati dal Comune e sono scelti in un elenco di minimo quattro nomi proposti dal Parroco.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni e i relativi componenti possono essere riconfermati senza interruzione.

Nel Consiglio deve essere presente una adeguata rappresentanza dei generi.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il vice Presidente.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese, adeguatamente giustificati, da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 8 (Adunanze del Consiglio di Amministrazione)

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le riunioni ordinarie sono convocate dal segretario con invito scritto, o posta elettronica, contenente l'ordine del giorno degli oggetti da trattare, da comunicare ai componenti del Consiglio almeno 5 giorni precedenti la riunione attraverso strumenti di comunicazione secondo decisione del Consiglio di Amministrazione stesso.

Le riunioni straordinarie sono convocate dal Presidente attraverso raccomandata o posta elettronica certificata contenente l'ordine del giorno degli oggetti da trattare, da comunicare ai componenti del Consiglio almeno 5 giorni precedenti la riunione.

Le riunioni sono di norma tenute presso la sede della Fondazione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identifi-

cato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengano a tre consecutive sedute decadono dalla carica. La decadenza é pronunciata dal Consiglio di Amministrazione e verrà notificata dal Presidente all'interessato per iscritto.

ART. 9 (Competenze del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione:

- provvede all'amministrazione della Fondazione e al suo regolare funzionamento;
- definisce gli obiettivi, i piani e i programmi;
- approva il Bilancio consuntivo;
- delibera i regolamenti di amministrazione, di servizio interno, del personale e la carta servizi;
- delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili (valori mobiliari e beni di valore storico-artistico);
- delibera le modifiche dello statuto, con la presenza e con il voto favorevole di almeno 4/5 dei componenti;
- delibera lo scioglimento anticipato e la devoluzione del patrimonio della Fondazione con la presenza ed il voto favorevole di almeno 4/5 dei componenti;
- nomina l'Organo di Controllo, nel caso in cui ricorrano i presupposti previ-

sti dalla norma;

- nomina l'Organo di Revisione, nel caso in cui ricorrano i presupposti previsti dalla norma e comunque se tale funzione non viene esercitata dall'Organo di Controllo ai sensi dell'Art. 30, comma 6 del D. Lgs. n. 117/2017;
- delibera la nomina, la sospensione o il licenziamento dei lavoratori subordinati;
- delibera l'accettazione o la sospensione sulle forniture di servizi e dei prestatori d'opera;
- delibera l'ammissione e la dimissione dei ricoverati;
- delibera gli atti di disposizione relativi al patrimonio;
- determina la retta di ricovero da corrispondersi per i ricoverati;
- delibera la nomina del revisore dei conti;
- delibera in genere su tutti gli affari che interessano la Fondazione;
- determina e delibera la necessità eventuali deleghe e competenze da affidare ai consiglieri.

ART. 10 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei voti degli intervenuti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono sempre a voto segreto quando si tratta di questioni concernenti persone.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungi-

mento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può assistere il Revisore dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, può invitare alle riunioni esperti e consulenti. Le persone invitate non hanno diritto di voto nemmeno consultivo.

ART. 11 (Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione)

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, il quale ultimo viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, che viene firmato da tutti gli intervenuti.

Il verbale originale è custodito presso la sede della Fondazione stessa.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare ne viene fatta menzione.

ART. 12 (Attribuzioni del Presidente)

Spetta al Presidente, che ha la legale rappresentanza della Fondazione

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- b) firmare la corrispondenza, gli atti d'ufficio e, coadiuvato dal Segretario, curare l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) sottoscrivere i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni;
- d) rappresentare la Fondazione in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti.

Il Presidente adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione, da convocarsi in adunanza entro breve termine.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in difetto, dal Consigliere più anziano di età.

Al momento della nomina di un nuovo Parroco della Parrocchia di San Carlo Borromeo di Casalborgone tali deleghe decadono automaticamente e vengono assunte immediatamente dal nuovo Parroco.

ART. 13 (Il Direttore)

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti.

Egli è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della Fondazione e come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili compresi quelli che impegnano la Fondazione verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti.

Partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione, è nominato segretario del medesimo, senza diritto di voto, e formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo al Consiglio di Amministrazione sui suddetti atti.

Il Direttore è assegnatario dei capitoli di bilancio, procede ad impegnare e liquidare le spese compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo capitolo.

Collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività della

Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Spettano al Direttore tutte le funzioni assegnate dalla Regione Piemonte al Responsabile della Struttura ai sensi della D.G.R. n° 45-4248 del 30.07.2012 e s.m.i

Le attribuzioni e le competenze possono essere definite in apposito regolamento.

ART. 14 (Il Segretario)

Il Segretario, nominato ai sensi dell'art. 11 e 13, collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- all'attuazione delle decisioni del Consiglio di amministrazione e alla predisposizione degli atti amministrativi necessari;
- redige i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione.

ART. 15 (Organo di controllo e organo di revisione legale dei conti)

L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'Art. 30 del D. Lgs. 117/2017. E' formato da un Revisore Legale iscritto al relativo Registro.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee gui-

da di cui all'Art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo svolge altresì il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti o nel caso in cui un suo componente sia un Revisore Legale iscritto nell'apposito Registro, ai sensi dell'Art. 30, comma 6 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di Revisione Legale dei Conti è nominato nei casi previsti dall'Art. 31 del D. Lgs. 117/2017 o comunque quando l'Organo di Controllo non eserciti anche tale specifica funzione. E' formato da un Revisore Legale dei Conti iscritto al relativo Registro.

CAPO III

Norme generali

ART. 16 (Volontari)

La Fondazione può utilizzare le prestazioni di volontari per lo svolgimento della propria attività. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dalla Fondazione le spese vive, effettivamente sostenute per l'attività prestata e debitamente documentate ed entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Le spese sostenute dal volontario possono anche essere rimborsate a fronte di una autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Ogni forma di rap-

porto economico con la Fondazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

La Fondazione è tenuta ad iscrivere i propri volontari in un apposito registro e ha l'obbligo di assicurarli ai sensi degli artt. 17 e 18 del Codice del Terzo settore.

ART. 17 (Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti di Bilancio sono redatti ai sensi degli Articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Il Bilancio è redatto nei casi e modi previsti dall'Art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'Art. 8, comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 18 (Modifiche statutarie)

Modifiche e variazioni al presente statuto potranno essere apportate nel caso se ne verifichi la necessità. Tali modifiche non potranno mai porsi in antitesi con quanto affermato nel presente Statuto all'Art. 2 (Scopo) riguardante gli scopi e le finalità della Fondazione e all'Art. 7, primo paragrafo, riguardante

la presenza nell'organo direttivo della Fondazione del Parroco pro tempore della Parrocchia di San Carlo Borromeo in Casalborgone, in qualità di membro di diritto e Presidente. Ogni modifica al presente Statuto sarà da ritenersi approvata soltanto se votata dai 4/5 del Consiglio di Amministrazione.

ART. 19 (Estinzione della Fondazione)

La Fondazione può estinguersi a norma dell'art. 27 del C.C..

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto, salva diversa destinazione imposta indelegabilmente dalla Legge, a favore della Parrocchia San Carlo Borromeo in Casalborgone, con il vincolo essenziale di svolgimento di attività nel campo socio educativo o socio assistenziale, o ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'Art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il consiglio di amministrazione potrà indicare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.

CAPO IV

Disposizione finale

ART. 20 (Norma finale)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si osservano le vigenti disposizioni di legge.

Gli adeguamenti del presente Statuto adottati ai sensi dell'Art. 101, comma 2, D. Lgs. 117/2017, saranno efficaci alla decorrenza del termine di cui all'Art. 104, comma 2, del D. Lgs. 117/2017, cessando nel contempo di efficacia le vecchie clausole statutarie rese necessarie dall'adesione al regime ONLUS, ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli Enti

del Terzo Settore, vecchie clausole che pertanto rimangono in vigore fino al predetto termine di efficacia.

ACCURSO GIUSEPPE

ANGELO MASCOLO Notaio

Esente da imposta di bollo.

Registrato all'Ufficio Territoriale - Direzione Provinciale I di Torino il 10 maggio 2021 al n. 23477.

Il sottoscritto Angelo Mascolo, in qualità di Notaio, dichiara, ai sensi dell'articolo 22, comma 1 del D.Lgs n. 82/05, che la copia dello STATUTO, allegato sotto la lettera "A" all'atto VERBALE di riunione del Consiglio di Amministrazione in data 28 aprile 2021 rep. n. 52895, è conforme all'originale.

Torino, lì 18 settembre 2026